

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 giugno 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Boato, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Frattini, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Monaco, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Vendola, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Aprea, Bartolich, Vincenzo Bianchi, Boato, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Ferrari, Finocchiaro, Frattini, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Monaco, Montecchi, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Rodeghiero, Saraca, Scalia, Schietroma, Sica, Soro, Turco, Vendola, Armando Veneto, Villetti, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione » (7144);

MOLGORA: « Norme per il differimento di termini relativi ad adempimenti fiscali » (7145);

OLIVIERI e CARBONI: « Concessione di indulto » (7146);

VOLONTÈ ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7147);

ROTUNDO: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7148).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 giugno 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

S. 4368. — BOATO e CORLEONE; CAVERI; ZELLER ed altri; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; RUFFINO ed altri; SCHMID; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID e OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ed altri: « Disposizioni concernenti l'elezione

diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (*già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato*) (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B).

In data 27 giugno 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4095. — Senatori LA LOGGIA ed altri: « Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato » (*approvata dal Senato*) (7143).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione I (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — S. 4368 — BOATO e CORLEONE; CAVERI; ZELLER ed altri; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; RUFFINO ed altri; SCHMID; Consiglio regionale della Sardegna; SCHMID e OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; Assemblea regionale siciliana; PRESTAMBURGO ed altri: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (*già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato*) 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GARRA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di armi, munizioni ed esplosivi » (7069) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, X, XIII e XIV;*

Commissione II (Giustizia):

TURRONI: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (6286) *Parere delle Commissioni I e VII;*

BIONDI ed altri: « Introduzione dell'articolo 727-bis del codice penale, in materia di combattimento tra animali » (7109) *Parere delle Commissioni I e XIII;*

Commissione VI (Finanze):

SIMEONE: « Istituzione della tariffa di compartecipazione nelle assicurazioni per gli autoveicoli » (7038) *Parere delle Commissioni I, II e IX;*

PAOLO COLOMBO e GIANCARLO GIORGETTI: « Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano, e rioridino della misura delle aliquote relative all'imposta di consumo sul gas metano » (7060) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione VII (Cultura):

ANTONIO RIZZO: « Istituzione del parco archeologico dell'Agro nocerino-sarnese e norme per il recupero e la valorizzazione del relativo patrimonio archeologico » (7067) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione IX (Trasporti):

SIMEONE: « Disposizioni in materia di distanza di sicurezza degli autoveicoli e per l'introduzione della prova obbligatoria di sicurezza stradale e di valutazione della

distanza ai fini del conseguimento della patente di guida » (7016) *Parere della I Commissione*;

Commissione XII (Affari sociali):

CUSCUNÀ ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico sulle patologie legate allo sviluppo puberale » (6982) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissione XIII (Agricoltura):

CUSCUNÀ ed altri: « Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela della carne bufalina italiana » (6893) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 197 dell'8-16 giugno 2000 (doc. VII, n. 880), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge della regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 198 dell'8-16 giugno 2000 (doc. VII, n. 881), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

n. 209 dell'8-16 giugno 2000 (doc. VII, n. 882), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge della regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia), sollevata in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla I e II Commissione, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 880 e 881);

alla IX, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 882).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 1999, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 22 giugno 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2000, ha trasmesso la decisione ed il primo volume della relazione sul rendiconto generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 1999, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'istituto, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (doc. XIV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto — disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese (*GUCE L 84*) alla VI Commissione;

Direttiva 2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (*GUCE L 87*) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (*GUCE L 94*) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000 concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (*GUCE L 103*) alla XI Commissione;

Direttiva 2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (*GUCE L 103*) alla XII Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1999)386) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (*GUCE C 116 E*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)370) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)458) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)456) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (*GUCE C 116 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)577) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (*GUCE C 176 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)616 — Vol. I — 98/0265(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)616 — Vol. II — 98/0266(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)616 — Vol. III — 98/0267(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza (*GUCE C 116 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)746) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (*GUCE C 116 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)566) — Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (*GUCE C 116 E*) alla I Commissione;

(COM(1999)748) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi (*GUCE C 116 E*) alla III Commissione;

(COM(1999)749) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement (*GUCE C 116 E*) alla VI Commissione;

(COM(1999)638) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (*GUCE C 116 E*) alla I Commissione;

Posizione comune (CE) n. 20/2000, del 20 marzo 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (*GUCE C 119*) alla XII Commissione;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonchè, per il parere, alla XIV Commissione (sa non già deferiti alla stessa in sede primaria);

Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GUCE L 105) alla XII Commissione;

Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (GUCE L 105) alla XIII Commissione;

Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GUCE L 106) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore anticastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE L 106) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GUCE L 106) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GUCE L 107) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residue di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 107) alle Commissioni XII e XIII;

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GUCE L 109) alle Commissioni XII e XIII;

Direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE L 114) alla XII Commissione;

Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GUCE L 118) alla IX Commissione;

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GUCE L 126) alla VI Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 21/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura

di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria dalle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (*GUCE C 128*) alla VIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 22/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« Direttiva sul commercio elettronico ») (*GUCE C 128*) alle Commissioni II e X;

Posizione comune (CE) n. 23/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (*GUCE C 128*) alla III Commissione;

Posizione comune (CE) n. 24/2000, del 30 marzo 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (*GUCE C 137*) alla Vili Commissione;

Posizione comune (CE) n. 25/2000, del 30 marzo 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (*GUCE C 137*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)330) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (*GUCE C 150 E*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)563) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna (*GUCE C 150 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)594) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Rifusione) (*GUCE C 150 E*) alla XII Commissione;

(COM(2000)18) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle comunicazioni (*GUCE C 150 E*) alla X Commissione;

(COM(1999)726) — Proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la chiusura e la liquidazione dei progetti approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 213/96 relativo all'attuazione dello strumento finanziario « European Community (EC) Investment Partners » destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo e al Sudafrica (*GUCE C 150 E*) alla III Commissione.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle

risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed

organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

Tale richiesta è definita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; NICCOLINI ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; FONTANINI E BOSCO: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (229-3730-3826-3935)

(A.C. 229 – sezione 1)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure,

adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali dei comuni di Trieste, Gorizia e Muggia le singole amministrazioni interessate istituiscono almeno un ufficio rivolto ai cittadini che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 8.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 125 DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 5.

0. 8. 125. 21. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, comma 5, sopprimere le parole: di intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

0. 8. 125. 19. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 125, sopprimere il comma 10.

0. 8. 125. 82. Fontanini.

All'emendamento 8. 125, sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. La regione provvede con legge a definire i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati ».

0. 8. 125. 83. Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4 della presente legge, secondo le modalità previste dal comma 4, è riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e dell'ordine nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali salvo che per i procedimenti amministrativi — per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto — avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque specie destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, vengono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti nei territori non compresi dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse verranno disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tal fine il Comitato di cui all'articolo 3.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

8. 125 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nelle province di cui all'articolo 1 e nella cui competenza sono compresi i comuni inseriti nella tabella di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Salvo quanto disposto dalle già vigenti specifiche disposizioni in materia, gli

atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a modelli predisposti, sono redatti, nei comuni inseriti nella tabella di cui all'articolo 4, nella lingua italiana e slovena, oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Muggia, le singole amministrazioni interessate istituiscono comunque, anche in forma consorziata, almeno un ufficio rivolto ai cittadini, ancorché residenti in territori non compresi nella tabella di cui all'articolo 4, che intendono valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 per i concessionari dei servizi di pubblico interesse verranno disciplinate mediante specifiche convenzioni dagli enti pubblici interessati, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 3.

6. Al personale amministrativo e tecnico degli enti pubblici la cui mansione prevede la conoscenza della lingua slovena, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1987, n. 268.

8. 123. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sopprimere il comma 1.

8. 22. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: Nei territori compresi con le seguenti: Nelle zone comprese.

8. 23. Menia, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire la parola: territori con la seguente: comuni.

8. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 118. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 118, sostituire le parole: articolo 1 con le seguenti: articolo 4.

0. 8. 118. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: compresi nella tabella di cui all'articolo 4, con le seguenti: di cui all'articolo 1, fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,.

8. 118. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: alla minoranza slovena con le seguenti: ai cittadini del gruppo linguistico sloveno.

8. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: locali aggiungere le seguenti: e di polizia.

8. 123. Nardini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e giudiziarie e locali nonché i concessionari di servizi di pubblico interesse.

*** 8. 113.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

*** 8. 114.** Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse.

8. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere le seguenti: , fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,.

8. 4. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere le seguenti: , ferma restando l'ufficialità della lingua italiana,.

8. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8. 119. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 119, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.

0. 8. 119. 1 Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali salvo che per i procedimenti amministrativi avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

8. 119. La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le forze armate e di polizia, anche per le attività di polizia giudiziaria.

8. 112. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

8. 24. Menia, Niccolini, Fragalà, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

8. 115. Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8. 120. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8. 120, sostituire le parole: sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana con le seguenti: in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

0. 8. 120. 1. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

All'emendamento 8. 120, sostituire le parole da: a richiesta fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: in lingua italiana e, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena ovvero accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

0. 8. 120. 2. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque specie destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, vengono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana.

8. 120. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena.

8. 7. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

8. 8. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

*** 8. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

* **8. 116.** Niccolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cittadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi.

8. 12. Menia, Niccolini, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: effettivi, aggiungere le seguenti: ed attuabili.

8. 121. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono sancire.

8. 25. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono fissare.

8. 28. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono precisare.

8. 27. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono definire.

8. 28. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono deliberare.

8. 29. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono disporre.

8. 30. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono predisporre.

8. 31. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con la seguente: attuano.

8. 32. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono attuare.

8. 33. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per individuare.

8. 34. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: adottano con le seguenti: si adoperano per dettare.

8. 35. Menia, Niccolini, Migliori, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà.